

Decisione 2014/955/CE

Modifica della decisione
2000/532/CE relativa all'elenco dei
rifiuti

Cosa cambia

La nuova decisione:

- sopprime gli articoli 2 (caratteristiche di pericolo) e 3 (elenco codici CER) della decisione 2000/532/CE
- Inserisce le definizioni di: sostanza pericolosa, metallo pesante, PCB, metalli di transizione, stabilizzazione, solidificazione, rifiuto parzialmente stabilizzato
- Prevede che l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti venga eseguita secondo i nuovi criteri stabiliti dal reg. 1357/2014 e comunque solo dopo valutazione oggettiva
- Sostituisce l'allegato I con un nuovo allegato : elenco dei codici CER

Le definizioni

- **«sostanza pericolosa»**, una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- **«metallo pesante»**, qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche nella misura in cui questi sono classificate come pericolose;
- **«policlorodifenili e policlorotrifenili»** (PCB), i PCB, conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 96/59/CE del Consiglio
- **«metalli di transizione»**, uno dei metalli seguenti: qualsiasi composto di scandio vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno e tantalio, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche, nella misura in cui questi sono classificati come pericolosi;
- **«stabilizzazione»**, i processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi;
- **«solidificazione»**, processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi;
- **«rifiuto parzialmente stabilizzato»**, un rifiuto che contiene, dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, che non sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo

Criterio di attribuzione del codice CER

1. identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20 per risalire poi nello specifico al codice a 6 cifre
2. se il rifiuto non appartiene a nessuno dei capitoli precedenti, esaminare i capitoli 13, 14 e 15 e in caso capitolo 16
3. una volta identificato il codice CER se è presente «*» vanno attribuite le caratteristiche di pericolo da HP1 ad HP15 secondo il reg. 1357/2014. La valutazione delle caratteristiche di pericolo deve essere effettuata utilizzando i riferimenti presenti nell'allegato III del reg. 1357/2014. La definizione di rifiuto pericoloso è opportuna solo se il rifiuto contiene sostanze pericolose secondo quanto indicato dalla direttiva.

Nuovo elenco codici CER

La decisione riemette l'elenco dei codici CER con alcune variazioni rispetto al precedente:

	Decisione 2000/352/CE	Decisione 2014/955/CE	Note
CER	definizione	definizione	
010309	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10	
010310	Non presente	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	Nuovo codice CER
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	correzione
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	Vengono specificate le lavorazioni della pietra previste

	Decisione 2000/352/CE	Decisione 2014/955/CE	Note
CER	definizione	definizione	
010505*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio	Si passa da oli a petrolio nello specifico
050104*	fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione	fanghi di alchili acidi	Si specifica la tipologia del rifiuto
070217	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16 (<M^>2)	rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16	Si passa dal contenuto in silicone al contenuto di silicio
070707*/070708*	fondi e residui di reazione, alogenati/altri	residui di distillazione e residui di reazione, alogenati / altri	Viene specificato anche il residuo di distillazione
080319*	oli dispersi	oli disperdenti	cambia per prevedere una tipologia di olio il cui uso è a perdere
090105*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio	soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore	Si specifica che anche per il fissaggio è una soluzione derivante dal processo di lavaggio
100101	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	La denominazione di scorie viene modificata in fanghi
100115	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04	La denominazione di scorie viene modificata in fanghi

	Decisione 2000/352/CE	Decisione 2014/955/CE	Note
CER	definizione	definizione	
1002	Rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio	rifiuti dell'industria siderurgica	Modifica della definizione in modo più tecnico
100402/100602/100702/100810	impurità e schiumature	scorie e schiumature	Impurità vengono definite scorie
100813	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12	rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12	Dal contenuto in carbone si specifica il contenuto in carbonio
100913*/100914/101013*/101014	leganti	Scarti di leganti	101109si specifica che il rifiuto riguarda gli scarti
101109*/101110/101201/101301	scarti di mescole	residui di miscela di preparazione	Dalla definizione di mescole si passa a quella di miscela di preparazione
101113*/101114	lucidature di vetro e fanghi di macinazione	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro	Si specifica che il rifiuto è un fango derivante dalla lucidatura o macinazione
110111*/110112	soluzioni acquose di lavaggio	soluzioni acquose di risciacquo	Dal semplice lavaggio si specifica la derivazione da operazioni di risciacquo
110205*/110206	rifiuti della lavorazione idrometallurgica	rifiuti da processi idrometallurgici	Si amplia la definizione a tutti i processi

	Decisione 2000/352/CE	Decisione 2014/955/CE	Note
CER	definizione	definizione	
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	La definizione di trucioli viene meglio descritta dalle definizioni di scaglie e polveri
120116*/120117	materiale abrasivo di scarto	residui di materiale di sabbiatura	Viene specificata la lavorazione di derivazione, prima sottointesa
130204/130205/130206	scarti di olio minerale	oli minerali	La definizione scarto di olio diventa olio, rendendolo conforme alle altre definizioni
1303	Oli isolanti e termoconduttori di scarto	oli isolanti e oli termovettori di scarto	Specifica che si tratta di tipologie di oli
1307	Rifiuti di carburanti liquidi	residui di combustibili liquidi	La definizione di carburante diventa genericamente combustibile
130702*	petrolio	Benzina	Cambia definizione
1406	Solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto	rifiuti di solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol	Specifica che si tratta di rifiuti derivanti dai vari componenti elencati

	Decisione 2000/352/CE	Decisione 2014/955/CE	Note
CER	definizione	definizione	
150105	imballaggi in materiali compositi	imballaggi compositi	Specifica che si la multi composizione riguarda l'imballaggio e non la tipologia di imballaggio, per non sovrapporsi al CER 150106
1602	Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche	rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche	La definizione specifica che comprende non solo lo scarto di lavorazione ma anche il residuo a fine vita
160307	assente	mercurio metallico	Nuovo CER
161001*/161002	soluzioni acquose di scarto	rifiuti liquidi acquosi	Amplia la gamma di rifiuti dalle soluzioni acquose a tutte le tipologie di rifiuto liquido a base acquosa
161101*/161102/161103*/161104	provenienti dalle lavorazioni metallurgiche	provenienti da processi metallurgici	Si amplia la definizione a tutti i processi
170106*/170107	miscugli o scorie di....	miscugli o frazioni separate di	La definizione contempla ora anche le frazioni separate dei materiali da demolizione
1705	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio	terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio	La nuova definizione contempla tutti i materiali di dragaggio e non solo i fanghi

	Decisione 2000/352/CE	Decisione 2014/955/CE	Note
CER	definizione	definizione	
190115	ceneri di caldaia	polveri di caldaia	La definizione è meno specifica
190203/190204*	miscugli di rifiuti	rifiuti premiscelati	La definizione diventa più specifica prevedendo una lavorazione
190308	assente	mercurio parzialmente stabilizzato	Nuovo CER
190501*/190502	parte di rifiutinon compostata	Parte di rifiutinon destinata al compost	La definizione indica che è la destinazione del rifiuto che serve per l'attribuzione corretta del codice CER
190801	vaglio	Residui di vagliatura	Si specifica che è il residuo e non il prodotto del vaglio ad essere un rifiuto
191210	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	Si elimina la nomenclatura di CDR

Entrata in vigore e abrogazioni

La decisione entrerà in vigore a partire dal **9 Gennaio 2015** e si applicherà obbligatoriamente dal **1 giugno 2015.**

Esso avviene in concomitanza all'entrata in vigore del regolamento 1357/2014 e ne è in parte conseguenza